

TI_GERICHTE 32.2017.37 vom 31. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.37

FR: TI_GERICHTE 32.2017.37 du 31 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.37 del 31 gennaio 2017

Erwägungen

E. 43

Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise nicht nachgekommen ist. Wie die IV-Stelle zutreffend bemerkt, setzt die Erfüllung des in Art. 43 Abs. 3 ATSG umschriebenen Sachverhalts der Missachtung der Mitwirkungspflichten nicht voraus, dass die Verwaltung der versicherten Person in allen Einzelheiten vorschreiben müsste, wie sie sich zu verhalten hat. Ebenso wenig kann es für die Einhaltung der Auflage, sich einer Begutachtung zu unterziehen, genügen, in den Praxisräumlichkeiten des Gutachters zu erscheinen. Die Verwaltung war daher grundsätzlich befugt, die Rentenzahlungen einzustellen.

3.3.Zu berücksichtigen ist jedoch auch bei der nach Art. 43 Abs. 3 ATSG zu verfügenden Sanktion der Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Denn wenn die verweigerte Mitwirkung in einem späteren Zeitpunkt erbracht wird, kann sich die festgelegte Sanktion nur auf diejenige Zeitspanne beziehen, während der die Mitwirkung verweigert wurde (BGE 139 V 585E. 6.3.7.5 S. 590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen - wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden Mitwirkungspflichtverweigerung im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte Einstellung der Invalidenrente vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später allenfalls erklärte Bereitschaft, an der psychiatrischen Begutachtung mitzuwirken, als Neuanschuldung zu betrachten wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22. März 2010 E. 5, 8C_733/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.6). Massgebend ist der Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine verweigernde Haltung aufgibt und sich bereit erklärt, sich der gebotenen medizinischen Untersuchung zu unterziehen, und es ist für die Zukunft zu prüfen, ob auf die bisherige Leistungsablehnung zurückzukommen ist (zitiertes Urteil 9C_994/2009 E. 4).

3.4.Da der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich psychiatrisch begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die Beschwerdeführerin kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente gemäss Verfügung vom 29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner indessen später auf seine verweigernde Haltung zurück, indem er seine Bereitschaft erklärt, sich einer zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu unterziehen, wird die Verwaltung die entsprechende Erklärung als Neuanschuldung entgegenzunehmen und ab jenem Zeitpunkt pro futuro zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Invalidenrente wiederum erfüllt sind.■

Va infine segnalata la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al consid.4.1.2, ha affermato:

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGa dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid.2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94).

La violation intentionnelle, par le recourant, de son obligation d'annoncer son changement de domicile a placé l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer ses tâches puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui était en charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du maintien de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai 2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence, le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.■

Dal mese di maggio ha avuto 6 incontri con le figlie ■ assieme al tutore ■ ma gli incontri non sono andati bene in quanto le figlie erano fredde, infastidite, molto aggressive verso di lei e non mostravano interesse nei suoi confronti. Alla fine hanno scritto una lettera in cui chiedevano di non doverla più vedere e di essere lasciate in pace. La sig.ra RI 1 ci è rimasta molto male.

Quando a fine giugno 2015 ha ricevuto la convocazione da parte dell'AI per una nuova perizia ha avuto un crollo psichico. Si è trovata ribaltata nel 2007 quando ■ dopo una perizia di 4 ore con test psicologici ■ le è stata tolta l'autorità parentale e la possibilità di vedere le figlie.

In quel periodo era agitatissima, confusa, il pensiero era sprunghaft, era arrabbiata ed il morale era a terra.

Dopo aver ricevuto la comunicazione che i test sarebbero stati spostati si è calmata solo leggermente. Ha iniziato a sognare l'intervento della polizia quando le sono state portate

via le bambine ed a soffrire di attacchi di panico, tanto che nell'estate 2015 ha chiesto all'ex-marito l'unica persona che frequenta di starle vicino. Non si è più ripresa completamente (pag. 219 incarto AI)

Se l'assicurato non ha adempiuto l'obbligo di notificazione o non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono anche essere ridotte o rifiutate (art. 7b LAI).

()

Obiezioni fondate contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina così come eventualmente contro il nome del perito prescelto possono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio AI entro lunedì 11 luglio 2016.

Salvo indicazioni contrarie, alla scadenza di questo termine assegneremo il mandato definitivo al sopraccitato perito.

La rendiamo attenta che, nell'ambito dell'obbligo di collaborare, ci deve annunciare immediatamente eventuali appuntamenti già fissati (per esempio operazioni previste, degenze stazionarie in cliniche o in istituti di riabilitazione, vacanze o nascite imminenti. (pag. 224 incarto AI)

Come già accennato l'anno scorso per la signora RI 1 e lo stesso vale anche per l'ex-marito il dover sottoporsi ad una perizia è un evento traumatico, che riporta loro alla mente le valutazioni genitoriali fatte anni fa, sulla base delle quali sono state tolte loro le figlie.

Da quando hanno ricevuto la convocazione il loro stato psichico è peggiorato.

La signora RI 1 è molto agitata e presenta picchi depressivi dell'umore, disturbi del sonno, rimuginazioni e pensieri suicidali ed il signor _____ non comprendendo la necessità di questa ulteriore verifica è molto teso e si chiude in sé stesso.

Inoltre le valutazioni peritali sono state fissate durante le mie vacanze (), cosa che preoccupa maggiormente i signori _____, che si sentono totalmente spaesati e alla mercé delle autorità.

In questo loro stato è anche difficile eseguire una valutazione che renda loro giustizia nel senso che non rispecchierebbe il loro stato psichico abituale.

Per questo motivo chiedo di posticipare gli appuntamenti a dopo il mio ritorno in modo da poter dar loro uno spazio per tranquillizzarsi prima e dopo le visite dei periti. (pag. 230 incarto AI)

Sulla scorta dei citati disposti, assegniamo quindi unultimo termine scadente martedì 6 settembre 2016 per dichiarare in forma scritta se intende o meno sottoporsi all'accertamento ordinato.

Qualora non dovessimo ricevere alcun riscontro, ci vedremo costretti a procedere nel senso sopra descritto (ciò che potrebbe anche condurre l'amministrazione a pronunciare la soppressione della rendita intera d'invalidità tuttora erogata). (pag. 244/245 incarto AI)

Si rammenta che secondo l'art. 43 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Il

capoverso 3 della medesima disposizione precisa che se l'assicurato, nonostante ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, l'assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta, decidendo di non entrare in materia.

In assenza della ricezione della qui allegata dichiarazione, entro il termine concesso, procederemo senza indugio nel senso sopra descritto. Si rileva che ciò potrebbe condurre l'amministrazione alla soppressione della rendita d'invalidità tuttora erogata. (pag. 248 incarto AI)

Da quando, l'estate scorsa, è stata avviata la revisione dell'AI con l'ordinazione di una perizia, il suo stato psichico è nettamente peggiorato: ella è molto agitata, irritabile e a tratti verbalmente aggressiva, presenta sbalzi depressivi dell'umore, disturbi del sonno, rimuginazioni con sfumature paranoiche e pensieri suicidali.

Il ricevere la convocazione per il 17.01. ed il 27.01.2017 per una perizia l'ha precipitata ancor più nel panico, anche perché _____ ella ha ancora più paura e meno fiducia nelle istituzioni.

Da quando è arrivata l'ultima convocazione la signora RI 1 ha iniziato a sognare le situazioni traumatiche in cui è stata coinvolta in passato come l'intervento della polizia quando sono venuti a casa a prendere le bambine e la perizia genitoriale. Il solo pensiero di doversi presentare ancora per un interrogatorio le scatena un'ansia insopportabile, che l'ha portata ad aumentare in modo notevole l'uso dei tranquillanti.

Per evitare uno scompenso totale è controindicato che la signora RI 1 presenzi alle visite fissate per gennaio 2017 (pag. 274)

In esso sono rievocati episodi passati della vita dell'assicurata rispettivamente sono enunciati sintomi specifici in assenza di un'oggettiva descrizione di status.

Il fatto che l'assicurata presenti dei segni soggettivi, ad esempio avrebbe aumentato di sua spontanea volontà la presa di tranquillanti, in assenza di una descrizione oggettiva da parte della psichiatra curante, non implica di per sé un'astensione della valutazione peritale prevista, anzi la rende ancora più necessaria e dirimente.

In conclusione, non emergono motivazioni mediche perché l'assicurata non si presenti regolarmente all'appuntamento peritale previsto. (pag. 269)

Noto che l'assicurata è stata comunque in grado di recarsi il 17.01.2017 alla Clinica _____ e verosimilmente di relazionarsi adeguatamente con persone estranee.

Per quanto concerne il certificato della Dr.ssa _____ del 22.12.2016, pervenuto tramite l'_____ il 18.01.2017, si tratta di un documento già noto e ampiamente valutato dal SMR.

In conclusione, dal lato medico-psichiatrico, non emergono elementi nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti. (pag. 299 incarto AI)

In concreto l'amministrazione con la risposta di causa ha prodotto l'intero incarto AI della ricorrente.

Alla luce delle valutazioni dei referti della dr.ssa med. _____, si rinuncia alla sua audizione quale teste, giacché la documentazione agli atti è sufficiente per decidere nel

merito dell'impugnativa.

Il tribunale rinuncia pertanto all'assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.